

non sufficiebat inducere dictam hæredem, ut legitimam non petret, neque de illa disponeret, cum ea etiam non disponente peti posset per hæredes ab intestato, sed quod opus est benevolam concordiam procurare, per quam remissa aliqua pecuniarum quantitate forte consumpta, totum quod supereret, affecuraretur pro Hosptialis absque alia detractione dotorum maternarum, vel legitimam, in qua detractiones recte poterat dicta Isabella dicere velle imputare pecunias, & nomina debitorum, & sic evitare cautionem, vel investimentum, seu impedimentum exactionis, ac demonstrationis, allaque molestias. Ideoque dixi cum cattela procedendum esse magis prudentialiter, quam per rigorosus juris regulas negotium gubernari debere. Advertendo etiam, quod etiam dicta Isabella non confecit inventarium, seu minus legitimè, non per hoc impediti possent dictæ detractiones tam legitime quam dotorum maternarum, dum ex veriori, psalmique recepta sententia ob omissionem inventarii non amittitur legitimè, neque inducitur confusio actionum, nisi quoq; creditoris, & legato, sive fidicommisarios particulares, non autem quoq; fidicommisarius universalis.

## ANNOT. ADDISC. CC.

**D**E materia cautionis videri potuerunt deducta sub ist. de *Jude. disc. 13.* Et conferunt ea, quæ habentur in hoc codem *tit. disc. 201.*

## ROMANA PRIMOGENITURÆ DE CÆSARINIS

P R O

DUCE PHILIPPO, ET PRINCIPISSA CLERIA

C U M

LIVIA, OMNIBUS DE CÆSARINIS.

*Causa disputationis in Tribunalis A. C. & in Rotare solitus ut infra.*

An, & quando status incompatibilis cum primogenitura, sed retrahibilis, qui obsecratur primogenito, possit mutari in praedium secundogeniti capacis, qui ob dictum statum est primogenitus civilis, excluso primogenito naturali.

Quando ille, qui sperat successionem in primogenitura, vel fidicommiso, intentare possit iudicium preventivum, vivente gravato, & ante factum casum fidicommiso: Et quando datur alienatio prohibita, quæ aperiat locum caducitatis, necne: Et de exceptione perjurii quando obster, necne.

## S U M M A R I U M.

- 1 *Facti series cum resolutione.*
- 2 *De alia resolutione super statu Monastico.*
- 3 *Quando prolixitas sit usitata, & damnabilis, necne.*
- 4 *Distinguntur puncti sub dispositione cadentes.*
- 5 *Prohibito alienationis, an capias illas alienationes, quæ sunt in personas de genere vocato, & de distinctione fidicommisi restitutorii, & conservatorii.*
- 6 *Refutatio, se prævenientia refutatio fidicommisi non importat alienationem prohibitam.*
- 7 *Multo minus ubi sit solatranslatio possessionis post mortem etiam in extraneum.*
- 8 *Quod non expedit promovere incidentia parvutus, & de ratione.*
- 9 *Damnum propriei defatigandi inimicum cum munitionibus exterioribus in litibus.*
- 10 *Quod pro regulâ sit magis communiter reprobatum iudicium preventivum.*
- 11 *De distinctione inter fidicommisa, & primogenita qualificata, & non qualificata.*
- 12 *Quod in privatiss., & non qualificatis prior videatur opinio, quæ dictum iudicium admittit, & de ratione.*
- 13 *De limitationibus opinionis negative, de qua n. 10.*
- 14 *Quod etiam in qualificatis prior videatur opinio, de qua n. 12.*
- 15 *De ratione, ob quam dicta opinio affirmativa pro bujus iudicij præci attendi debet.*
- 16 *De exceptione perjurii, & de differentia circa jura*

- mentum, & perjurium inter tempora antiqua, & moderna.
- 17 *De effectibus iuramenti, & an tollantur per hodiernam immutationem morum.*
- 18 *De absolutione à iuramento, & à perjurio respective.*
- 19 *Quod exceptio perjurii hodie soleat de croyre pro fomento calumniarum.*
- 20 *Quando ob non comprehensionem, vel nullitatem necessaria non sit absolutio à iuramento.*
- 21 *Reputatio motiva, ob quæ non laudabuntur exceptiones incompetentiæ iudicis preventivi, & perjurio.*
- 22 *De ratione, ob quam etiam dicta Isabella non confecit inventarium, seu minus legitimè, non per hoc impediti possent dictæ detractiones tam legitime quam dotorum maternarum, dum ex veriori, psalmique recepta sententia ob omissionem inventarii non amittitur legitimè, neque inducitur confusio actionum, nisi quoq; creditoris, & legato, sive fidicommisarios particulares, non autem quoq; fidicommisarius universalis.*

## D I S C. CCI.

Conventionalis primogenitura masculinam in eorum lineis de anno 1621. ad instar illius, quam de anno 1611. ordinaverunt quinque fratres de Aldobrandinis, relatæ infra *disc. 105.* ordinavit Dux, & alii quatuor fratres de Cesarinis eorum magno affer, in quo ultra patia, & magnis, nimirum conspicuas tenutas, aliaque bona, adiunt etiam quanplura Oppida, & Castra, de quorum aliquibus habetur mentio *disc. 4.* de Feud. cum strictissima prohibitione alienationis sub pena caducitatis, quatenus ille, qui alienationem fecerit, monitus infrauenientem eam non retrahaverit, cum subsequenti reintegrazione, ad illius successiōnem vocando prius illis de lineis masculinis legitimis, postmodum de illegitimis pariter masculinis, ac demum his omnibus defectis feminam primogenitam, que tamen nupta esset, vel nuberebatur cum nobilissimo viro secundo, vel altero genito, ex quatuor nobilibus Romanis familias Ursina, Sforza, Gaetana, & Cæsia, finis minus exculpa primogenita id non adimplente, alteram, que istam legem adimpleret sub praecipuo assumptione, & retentione cognominis, & insignis, exclusi Clericis tam secularibus, quæ regularibus, omnibusque alii celibem vitam eligentibus, adeo stricte, ut singuli ad successiōnem admissi, cum ad etiam annorum virginis inquit pervenirent, declarare debeat an viam conjugalem ducere velint, atque ante annum trigeminum id ad effectum ducere, finis minus eis inhabilitatis, alii cum ordine primogenitura id adimplentes vocati ceperantur.

Ex dicto Duco (alii in celibatu defunctis) superfites fuerunt Julianus, & Philippus, quorum primus primogenitum obtinuit, & uxori duxit, ex quo de anno 1666. defuncto superstitibus sex filiis constitutis in statu, de quo intra, successit Philippus, qui ob malam valetudinem conjunctam cum etate, se agnosca ex Medicorum consilio inhabens ad filiorum procreationem; Cum ex dictis sex neptibus prima esset Monialis professa in Monasterio S. Silvestri, secunda, & tercia, vivente quoque patre, professionem emisissent, in Monasterio, seu Conservatorio septem dolorum ad radices Montis Aurei, & quarta esset parter vivente Patre Monialis professa in Monasterio Sancte Catharinae de Senis, & que omnes amplissimam fecerat renunciationem etiam ad favorem femininarum capaci; In dictis vero familiis lex primogenitura non posset opponere, & comparabiliter cum libertate matrimonii adimpleri, ut infra. Hinc de anno 1671. matrimonio collocavit Clerici naturaliter quinto genitum, civiliter autem primam capacem Philippo, fratri Comitellabis Columna Principi Sonneni, eisdemque conjugibus, ac eorum filio masculo iam procreato, & alii procreandis, quantum continget; ipsum ab quo prole procedere de anno 1672. bonorum ad primogenitura pertinentium possessio nem ex nunc pro tunc, ac præambula mortis hora concepit. Confituto mediante.

De anno vero sequenti 1673. Livia naturaliter secunda genita, ut supra Monialis sub nomine Sororis Mariae Pulneria immutato consilio, derelictis habitu, & nomine Monastico, sponspalia contraxit cum Federico Sforza, fece opponentes patrem, & forore nupta, quod tanquam Moniale professa inhabilis esset ad contrahendum matrimonium, eaque prætentente, quod illud non esset Monasterium, sed simplex Conservatorium, ipsoque non esset vera Monialis professa, sed filia oblatæ, juxta illam speciem, de qua *sub titulo de doce, disc. 6. & disc. 167. & sub titulo de Regular. disc. 50.* Introducta de ordine Papa causa in Sacra Congregatio Concilii prodiit resolutio super statu facultari, & libertate contrahendi matrimonium, quod ita subfe-

## De Fideicommissis, Disc. CCI.

351

subsequitum fuit, ex deductis *codem titul. de Regular. disc. 66.*

Hicque ita sequuntur, atque suscepimus etiam per istam filio masculo, sub illis, ac matris nomine judicium institutum fuit in Tribunalis Auditoris Camera contra dictum Ducem patrum, ut infra mensuram ad limites primogenitura dictum actum eis præjudiciale translationis professionis in Clericis, eisque virum, & filios retractare debet, si minus conferetur per eum incurva caducitas ob contraventionem prohibitionis alienationis, atque post alliquas disputationes prodiit Rei conventi sententia abfolutoria; Deinde coram eodem Judge alterum fuit infinitum iudicium preventivum super declarationem pertinentem successionis in dicta primogenitura post mortem ejusdem Ducis ab eo prole, sed superventa mutationis, non autem istum translationis solus professionis, quam ipsi per mortem dimisimus erat, ne vacans esset, quoniam ubi etiam id est, vel ageret, moriens ad favorem hæreditatis extranei cum clausula constituti adjecta in testamento, vel codicillis, juxta cauelam, de qua apud Dunozet, *disc. 993.* in case de qua supra *disc. 134.* & sepius sub diversis materialis enunciata, neque dicti probatio contraventum, cum potius iuri disputationis conformaret, ut successor in fideicommisso illius restitucionem à manu heredis capiat, ex deductis supra *disc. 197. & seqq. & facilius.* Multo magis cum ea, quæ tunc erat absoe dubio proxime successura, dum imputatio status astrictis postmodum supervenit.

In disputationibus itaque defuper habitis, ac etiam in pluribus congressibus juxta stylum pro causa directione tentis, de quatuor punctis actum fuit, id est non mirum si prefatis Difinitionis præter genium, ac stylum aliquam habeat prolixitatem tunc damnabilem, ac vitiostam, quando superfluitates illam producent, non autem quando motivorum, sive articulorum multiplicitas, quoniam non sunt longa quibus nihil est, quod demere possit; Primo nempe super dicto primo iudicio detractionis, ac respectiæ caducitatis; Secundo an efficit locus iudicis preventivi ante factum casum; Tertiò, an obstat Livia exceptio perjurii; Et quartu in meritis negotii principali super successionem in primogenitura; De primis vero tribus præsentis agitur, de quarto autem agitur infra in dictu annexo in Italico materno idiomate;

Quatenus pertinet ad primum punctum, ab initio moti iudicij, reflectendo ad foliam veritatem, illum dicebam videlicet minimum facilem, & planum ad favorem Ducis rei convenienti, cui propterē debita est abfolutoria, prout evenit docuit, adeo ut ex communi iudicio imprudentis confituum pro actoribus fuerit istud opus assumere, ita inutiliter sumptus, ac tempus notabile terendo, dum ita negotium principale prosequi poterant; Idque ex duplice fundamento: Primo nempe, quoniam prohibitio alienationis quantumvis strictè concepta non comprehendit illas alienaciones, que fierent intra genus vocatum, quamvis in remotioribus, qui successione ob existentiam aliorum proximiorum sperare verisimiliter non possent, quoniam licet in facultate gravatae non sit inter personas generis vocati gratificari, atque successionis ordinem à lege, vel homine statu interverttere; Attamen id intelligendum venit de fidicommisario restitutori in casu mortis, in quo successio nis ordo necessarius locum habet, secus autem in fidicommisario conservatorio, ejusque durante, cum tunc sufficiat genus non egredi, atque in extremitate non alienare, quoties disponentes voluntas aliud non suadeat, quia nempe ista quoque species alienationis prohibita esset, quod huc utique raro est in praxi, non tamen a ratione id alienum est, præterim in hac specie fidicommisari singulariter mediante primogenitura, vel majoratu, cuius finis præcipuis est, ut bona simili unita penes unam perficiantur, quoniam sicut prohibita est bonorum scilicet iure successio nis inter plures personas ejusdem familie, vel generis, ita recte prohiberi potest, & congruit eadem scilicet iure successio nis, ut ita distinguitur inter conservatorium, & restitutorum, habet rupta *disc. 55. cum plurib. seqq. & alibi.* ubi concordantes, cum videatur principium certum.

Et secundo, quod ubi etiam efficit prædicta speciales prohibito inter personas de eodem genere, adhuc tamen sub ea non venientes actus, qui vere, & propriè alienatio nem non continet, sed potius quandam speciem restitutorum, quæ tanquam preventiva successio potius quam alienatio sub eis prohibito non venit, ex iis, quæ in materia refutacionis feudorum habentur *disc. 77. defend. & in aliis.* Fortius autem, dum nequidici potest vera refutatio

& confitentia in bonis publicis, ac jurisdictionibus qualificatis, ut sunt Civitates, Oppida, Castra, & alia loca inhabita, cum jurisdictione, & imperio in vassallos, iuxta distinctionem inter hujusmodi species plurium notabilium effectuum productiva, de qua supra *dic. 7. & 16. & in aliis*; In prima siquidem specie probabiliorum, ac veteriorum videri admitebam opinionem affirmativam, ex ea ratione quod gravati possefforis, ejus jus adhuc durat, nil referre videtur, ut hujusmodi preventiva declaratio sequatur, dum ejus jus non tollitur, neque minitur, idoque videtur species malignitas huic petitioni se oppone, dum sibi non nocet, potest autem prodest adversus alios praeteriores, ex vulgaris axiomate, ut quod non nocet, & alteri prodest, & ceteras idem gravatus non controvertat existentiam fideicommissi, ac onus restituitionis, five uni, five alteri de generibus vocatis facienda sit, Ubi vero controvertat, quia nempe praeter fideicommissum non adesse, atque bona aquifivis libertatem, tunc quamvis cetera dicta ratio aequitatibus, seu maligna oppositionis, attamen intrat limitatio recepta ex communione eorum, qui opinionem negativam sequuntur, ac statuant pro regula, ut scilicet locus esse debet huic Judicio, quando scilicet gravatus diffamaverit libertatem bonorum, istaque est una de limitationibus dicta regule negative traditis foliis, quarum pars diligenter colligit supra allegatus elaboratus de *Luc. ad Franch. dicit. dec. 95.*, & patet ex aliis supra relatis, & aliis passim; Ac propterea intrat dilemma, quod aut gravatus non negat onus, & tunc intrat dictum argumentum aequitatis, vel respectivo maligna oppositionis; Aut negat, & tunc intrat dicta limitatio; Ideo merito in Curia istud Judicium videtur magis non receptum, ut frequenter in Tribunali A. C. practicavi, ac etiam quandoque in Rota praeternit in causa apud Arguel *decis. 54. 62. 79. & 95.* & de quo agitur supra *dic. 44.* Quamvis etenim (quod ceterum) huic utique iste articulus non fuerit in Rota formiter, & ex professo disputatus, ac decisus, cum aliquar decisiones, quae desuper habentur, potius incidenter loquantur, five id fierint in causa alterius limitationis, ad effectum impediendi dissipationem bonorum, five providenti male administrationi, ut est in causa de quo *dec. 31. part. 4. recent. tom. 2. num. 9. & 10.* apud Dunozett, *dec. 828. num. 9.* in Romana fideicommissi *31. Januarii 1631.* coram Moniano, & in aliis similibus; Attamen ex dictatione videret, quod hinc species judicii sit nisi recepta, ut a me adveritur *dic. 26. de Judic. num. 14. & seq. & alibi.*

Sicut autem advertebam dicendum fore in alia specie fideicommissorum, vel majoratum, & primogenitorum qualificatorum, quibus adeo abundat magis Hispania, quam Italia, ex relatis, *d. 7.* ac propterea non mirum si in ea Regione magis communiter vivatur cum dicta opinione negativa; Idque ex ea ratione, quod in hujusmodi qualificatis annexum habentibus imperium, & jurisdictionem in vassallos, non intrat dicta confidetur, cessationis interesse considerabilis, ex qua resultat aequitas, vel respectivae malignitas, supra possefforis, dum itius nimium interesse videatur non declarari co vivente, quiniam in eo dominio futurus si succellet, ob notabilem diminutionem ejus existimationi, & reverentia, quoniam homines adorare, ac venerari solent Solem in Oriente, illum autem spernere in Occidente, idoque provida natura id non permettit; Atque in hac posteriori specie veritas probatur, dum primogenitura erat tuit cum autoritate Apostolica, & ad instar qualificatorum Majoratum Hispania complectetur, ut amplius Oppida, & Castra, cum jurisdictione, & imperio in vassallos, nempe in Provincia Marchia, nimirum qualificatum Opidum Civite Novae, & alterum Montis Caulari, de quibus agitur *d. 3. de f. 2.* & in Urbis districtu Castra, Cinthiani, Civita Lavina, & Ardze, ultra quamplura Castra in Provincia Apulia Regni Neapolitanii, ex partum quidem intentione in eadem primogenitura comprobatur, sub ea tamen revera non cadentia, ei que non subjecta, saltem in corpore feudorum, quidquid sit in pretio ex illorum feudorum natura, uscine regio ad sensu hujusmodi oneribus subiici non valeant, neque alterati possit ordo, seu lex investitura, ex plures insinuat in sua fede *d. tit. de f.*

Reflexione autem ad veritatem, ista differentia, seu confidetur, pariter videbatur parum ruta, sed quod in differenter dicta opinio affirmativa probabilior est, atque in praxi tenenda, ex supradictis rationibus, quae magis cadunt in hac specie bonorum qualificatorum, & juridi-

ctionalium, quam in altera bonorum privatorum indiffer-  
rentium, quoniam licet predicta ratio differentiae aliqua  
confidetur digna sit; Atamen nimirum levius videtur  
comparative ad aliam magis efficacem, ob quam *d. 7.*  
habetur, quod hujusmodi majoratus, & primogenita qualifi-  
cata staret non possumus suspendo, ut verius staret possum  
privatas, & non qualificatas, ratione scilicet annexae admini-  
strationis, ob quam vacatio, vel incertitudo succelloris  
majora producit prejudicia, & inconvenientia, quae in  
Hispania cessantur celerem, ac promptam provisionem ab  
illis legibus resultantem cum remedio illius renuntia, cuius  
mentio habetur supra *d. 7. dic. 16.*

Hinc prout improbatum est applicare proxim, vel op-  
tionem Hispanorum hujusmodi controverbis in Italia, &  
praesertim in Urbe, & Stato Ecclesiastico, ubi legales  
superflitiones, & cabalas de facili admitti folitas in materia  
appellationis suspensa frequentius contingit, ut hujusmodi  
controverbi super pertinencia fideicommissi, vel primogeni-  
tii agantur in judicio ordinario exigente tres conformes, &  
quandoque quartum exceptuorium, vel quia unus con-  
tentientur sit alteri legitimus contradictor, qui propterea  
impedit summarium, & exceptuivum judicium posse fol-  
lum adipiscendae juxta causas, de quibus supra *dic. 25. &*  
*179. & in aliis plures,* vel quia aditum mixtura Clericorum,  
aliarumque perfonarum Ecclesiasticarum, five bonorum  
de directo dominio Ecclesie; Ac propterea cessa depositio  
juris civilis, vel respectivo linea Constitutionis Egidiana,  
& intrat depositio juris Canonici, que posseffori circa  
appellationem paratificat peitorio, ex infinitis *dic. 37. &*  
*44. de judic. & alibi;* adeo ut diuturnum tempus decurrat in  
hujusmodi litigii terminacione, & per consequens iniquum,  
& irrationabile videtur, ut illi, qui hujusmodi successio-  
nes sperant, ex quibusdam legalibus subtilitatibus, vel Ju-  
dicialibus, que confidetur per Doctores, qui negativam  
subfident, five ex nimium frivola ratione comparativa  
ad dictas alias non cogendi ad Judicium incertum ob possibil-  
em caducationem, & praececcum sperantur, cogi de-  
beat uti expectare mortem possefforis; deinde adeo  
longas lites afflumere, in quibus eorum vita potius termi-  
net, & per consequens indefinita opinio affirmativa proba-  
bilior, magisque fundata, & recipienda videtur pro regula,  
etiam cessa libitibus limitationibus de facili, ac frequenti-  
bus verificari folitis, adeo ut etiam tenenda sit regula,  
remanere videatur quadammodo idealis, cum rari sint cas-  
us, in quibus aliqua ex tali limitationibus non intret, ut  
in presenti intrabatista declarationis facte per Dicem, quod  
successio potius Clericorum, quam actrii debita est, cum di-  
cta translatione possentur; Quamvis etenim iste actus ef-  
fectu sequitus antequam actrix mutaret statum, & de tempore,  
quo Clerica erae inabitur primogenita civilis; At-  
tamen revera jam declaraverat animum agendi id, quod  
posse fecit, ac etiam quia post matrimonium occasione di-  
iudici super retractatione, Dux eundem actum denouo  
approbat, & confirmavit, idoque istud motivum pro  
meo judicio omitti merebatur.

Eundem habebam sensum circa aliam exceptionem per-  
jurii, de qua in tertio superius distincto punto, ut negli-  
geretur, ad modum ex tribus rationibus, Primo nempe ex  
jam factis in antecedenti confideturibus prudentialibus,  
& ne ita sinistraria opinio de meritis causa in negotio principi-  
pali conciperetur, quasi quod eius timor hujusmodi subter-  
fugii studere non cogere; Secundò, ob sapientia in suam  
quandam naturalem potius, quam legalem discursum, le-  
galiter tamen pro meo judicio meliorem, ac probabilior-  
em, quod scilicet, ut plures adverterit *sub tit. de alien. &*  
*contr. prohib. & dic. 20. de judic.* & alibi, hodie clarius  
videtur error in hac materia procedere cum illis rigoribus  
cum quibus irrationaliter procedebant nostri maiores  
antiquis temporibus, & irrationaliter procedunt moderniores,  
qui pro consuetuot vito, abfque aliquo discurre-  
nt, vel ratione more circorum ambulant in sola litera,  
non distinguendo tempora, & mores diversos; Ante-  
quis enim temporibus juramentum non interponebatur, ni-  
si raro cum magna maturitate, & deliberatione, ac fole-  
nitate, illudque tanta potentia reputabatur, quod frequen-  
ter sufficiebat ad foliam excusationem ab aliquo imputato  
crimine, atque allegatum innocentiam probat, indeque  
sequebat, quod perjurus tam de jure, quam de facto in-  
famis, & criminosus reputaretur, punibilis etiam tanquam  
pro delicto positivo, etiam peccata corporalis, ut prae-  
dictio occasione agendi de Ritu Magna Curia Vicaria Nea-  
polis adveritur *dic. 116. de credit.* & *dic. 42. de judic.*  
quod

quod scilicet debitori non solventi in tempore debitum ju-  
ratum, vel respectivo credito, minus vere juranti se esse  
talem, cetera non esset, ratione perjurii amputabatur manus  
dexter, atque etiam hodie remanent reliquiae, quod repu-  
tatur Judicium criminali, atque loco dicta pena corpora-  
lis vel viri pena pecunia fisco applicanda ad rationem  
debet pro centenario, cum similibus rigoribus, qui legan-  
tur tam apud Doctores, quam apud historicos.

Hec autem omnia hodie ab aula recessile videntur, quod  
scilicet non solum, nec de jure, nec de facto infamia incu-  
rit, vel pena imponitur, sed forte neque in toto interio-  
ri convenientiis id confidetur tanquam peccatum, mi-  
niusque Confessari eos delaper interrogant, idque ratione  
confuetudinis, quam fortè non reperitur vir, qui in fe-  
culo vivit, atque contractus faciat, sicut illum conductio-  
nis dominus habitacionis, ut perjurus dici non mereatur ob  
adimplimentum cum juramento, pronum punculari  
statuto tempore non sequitur; Itaque confucto prove-  
nit ab altera magna frequenti interponendi juramentum  
penè in omni contractu, vel alio modo, adeo ut dicis valeat  
habeat peciem clause of fyo, ac formulario Notariorum  
apponi folitis; Et per consequens contrahentes nulla pravia  
matura deliberatione, neque informata de verbis, & effe-  
ctibus juramenti ad id advertant, sed in fine stipulationis  
rent opinantes id agere pro quadam formalitate, seu cere-  
monia, potissimum vero agatur de mulieribus, & prete-  
tim puellis, atlique idiotis, quodque juxta sepius clamata-  
rum ultimorum, instrumenta ad formam penè voluminum sicut  
in lingua Latina, quam Principales non callent, cum tot  
cautulis, & cauteulis penitus ignotis eisdem principibus,  
qui aliquid inveniunt, nisi substantiam actus in genere, quin-  
mo ad rem bostrum, neque bene, ac specie inveniunt ipsam  
substantiam, & quales effectus producant, sed voluminum con-  
fuso, & quandoque immo frequenter in adolescentibus, &  
puellis ingenuis Religione, vel Monasteriis, renunciatio-  
nem facere acutum foliunt, & ceremonialem, renuncia-  
tionis nullatenus edocet, vel alias consciens quid revera fa-  
ciant, ut quicunque in rebus Mundi mediocriter versatum,  
frequens, & quotidiana praxis docet.

Et quamvis de hujusmodi veris, & irrefragabilibus con-  
fiderationibus in foro externo nulla ratio habeatur, ut habe-  
re merecentur, quando legalis facultas more animalium rationalium  
practicaretur, non autem more irrationalium,  
gregarium, ambulantium, uno aleram insequent, & non  
discurrente quodcumodo, & quare, ut propterea non tollant  
illos juramenti effectus, super sapientia Seraphini, Manci-  
Gurtier, Del bene, & alii similes voluminofaci ediderunt tra-  
ctans, ac etiam sub diversi materiali rescenfent preferunt  
in sua magis peculiaria fide *sol. dicit. de alien. & contr. prohib.*  
*acc. etiam dic. 14. & 20. de date.* & *14. de fideicommissi. & alibi;* Ad-  
huc tamen in eo sensu magni faciendo venient, sicut ad  
effectum admittendi de facili excusationes, ob quas  
tollit dictum ille possumus perjurii reatus, qui hinc effectum  
preferunt operari, ut repellat a Judicio, iuxta infinitum  
*dic. 20. de judic.* quoniam eadem inadvertentia intrat in con-  
traventionem, quod scilicet principales, quando actum  
penitentia, agendo, vel exempli in foro impugnare volunt,  
ad id non cogitant, sed tunc gerunt a Caufidicis, quo-  
rum potius ei inadvertentia, ob nimiam facilitatem obti-  
nendae in integrali lamen absolutionem, que proprie-  
tate habilitate dicitur ad effectum agendi, vel excipiendi,  
dicitur passim quilibet potest per Ordinarium loci, vel alium  
Ecclesiasticum Superiori, qui jurisdictionem spiritualem  
ibi exercet, concedunt sine citatione Partis, & sine ali-  
qua cognitione cause, cum solutione in Curia nimirum ex-  
equi emolumenio Notario juliorum quatuor cum dimidio,  
& sic te verata, que per antiquos Doctores bene, ac fun-  
datum pro illorum temporum qualitate, & moribus, ex  
premissis rationibus dicuntur circa istum effectum deneg-  
andi audiencem, & repellendi a Judicio, hodie defini-  
vunt pro fonte subterfugiorum, & calumniarum, ad  
effectionem reddendi lites immortales, arque defatigandi cum  
hujusmodi incidentibus colligantem, qui bonum jus fo-  
veat, adhibendo predictam improbatam, & damnabilem re-  
gulam militarem defendendi, quo magis fieri potest fortifica-  
tiones remotas, & exteriore, cùm revera aliud sit ex-  
cepit non operari nisi moras, & subterfugias, donec ad-  
impleatur quadam pariter formalitas, & ceremonia obti-  
nendi, iuxta Curia stylum absolutorum a perjurio a Papa  
in Signatura Gratia parte citata, dum passi concedatur, at-  
que nemini denegatur.

Nihilominus ex predictis confiderationibus, firmam re-  
manere videtur, ut revera formalis reatus perjurii adesse  
non dicatur, quodque ista confenda sit una de illis exceptio-  
nibus dilatoris, quibus calumniosi litigantes, & Caufidici  
studerent solent, quando credunt, vel timent fovere malam  
causam in negotio principalis, adeo ut ad aliud non deser-  
viant, nisi ad dictum malum effectum imprimenti in Judi-  
cibus suscipient, ac finitam opinionem de causa in meritis.  
Et ob quam ratione ego ut supra tam istam exceptio-  
nem, quam alteram incompetenter judicij preventivi afflu-  
mi non laudabilis, ut patet ex his, quae habentur *dic. seq.*  
quamvis bene reflectendo ad facti circumstantias, cum influ-  
to more animalium rationalium, non autem irrationa-  
lium, procedendi scilicet cum spiritu, qui vivificat, non au-  
tem cum litera, qua occidit, toveretur bona causa; Atta-  
men eus auctoritas attenta litera, & solito verborum primo  
geniture erat malus, unde quilibet non informatus, primo  
opinabatur istam causam evidenter iustitiam, & cau-  
luminosam, ideoque etiam in sensu expedire, ut prompto  
animo afflueretur inspectio meritorum, neglegit hujus-  
modi exceptionibus, & subterfugis dictam finitram optionem  
magis controvenerit, & comprobabitur.

Cum autem antequam afflueretur disputatio in meritis  
negotiorum principali, vulgo inherendo litera, crederet, *22*  
quod causa effetti omnino clara pro Livia, adeo species ca-  
lumnias, vel concussonis effetti literam sublinere, hinc tan-  
quam per speciem manifesti, potius quam forensis informationis  
editi discutimus Italicis idiomatis, ut sequitur.

*Discorso famigliare per la capacità di tutti, anche non pro-  
fessori, sopra la precedenza delle Signore Sorelle de Cefal-  
rini nella successione della Primogenitura di questa Ca-  
sa, diviso per maggior commodità in quattro Paragrafi,*  
cio.

## §. I.

Di alcuni premessi generali, la notitia d'quali è  
necessaria, non che opportuna per la decisione  
della causa, dal n. 1. al 14.

## §. I I.

Si narra il fatto, e si portano le ragioni, per le  
quali, anche prescindendo dalla rinonzia, sian-  
no migliori le ragioni di Cleria nella Primoge-  
nitura, dal n. 1. al 14.

## §. I I I.

Della rinonzia, se osti a Livia, e se sia resoluta,  
o no; E se ostiando essa, osti al figlio, nel nro.  
27. e 28.

## §. I V.

Scostia Cleria l'effetti maritata fuori delle quat-  
tro Case, dal n. 29. al 32.

1. *Sola legge sia effetto della potestà, ovvero della ragione.*
2. *Della ragione per la quale la legge, ancorché dura, & irragionevole, si debba osservare.*
3. *Come si debba interpretare la legge dubbia,*
4. *I rottamenti, & l'altre disposizioni de' morti si dicono leggi, & hanno l'istessa forza, natura,*
5. *Come questa legge si debba interpretare,*
6. *Del difetto della potestà, e che molte cose disposte del Testatore non siano obbligatorie.*
7. *Come si debba intendere questo difetto della potestà, particolarmente in quel che presindichia alla libertà del matrimonio.*
8. *Nell'interpretare la volontà de' morti, non si deve raminare con la lettera, ma con il spirito, e con la ragione.*
9. *Si danno alcuni esempi, che la lettera sia in un modo, & il spirito in un altro.*
10. *Della supplexione della legge, non ostante, che le parole siano in contrario.*
11. *Il Giudice si deve vestire della persona del Testatore, & in sua vece parlare.*
12. *Favolosa misteriosa, che il Giudice facesse chiamare il defunto.*
13. *Diffinizione di primogenito naturale, e primogenito civile.*
14. *Dele qualità del Giudice in queste materie, e della diversità del giudizio degli informati, e de' non informati.*

15. *Si narra la serie del fatto.*
16. *Razioni a favore di Livia.*
17. *Che all'incontro la giurisprudenza assista a Cleria, e delle ragioni.*
18. *Qual tempo debba attendere per la capacità alla successione.*
19. *Uo degli Imperatori antichi, e moderni, e d'altri Principi nel definirsi in vista il successore.*
20. *La sopravvivenza capacità dell'incapace, non toglie le ragioni acquisite all'altro capace.*
21. *Legge nelli Regni delle due Sicilie, che la primogenitura maritata sia esclusa dalla secondogenitura in capillo,*
22. *Se la restituzione del fideicommissario possa fare in vita, e prima del caso della morte.*
23. *Che cosa è il regolare la primogenitura con i termini della ragione comune.*
24. *Della questione feudale, se si debba attendere il tempo della resurrezione, ovvero della morte naturale del Reputante.*
25. *Della distinzione, con la quale si decidono le dette questioni nelli nn. 22, & 23.*
26. *Razioni per le quali il successore sia seguito con buona fede, e con molte ragioni.*

27. *Se o più si rinnanzi alla renunzia, e come.*
28. *Se o più al figlio, e quando.*

29. *Quando il preцetato restrittivo della libertà del matrimonio sia obbligatorio.*
30. *Della ragione per la quale non entra l'obligo di maritarsi nel genere ordinato da fondatori.*
31. *Dell'ineguale, la quale nasce dalle ricchezze, e beni fortuna.*
32. *Della ragione per la quale si sia soddisfatto al preцetato, vol martirarsi fuori delle case.*

33. *Di alcuni premessi generali, la notizia de' quali è necessaria, non che opportuna per la decisione della causa.*

**I**l disputa non solamente da Giuristi, e Theologi, ma da Politici ancora, se la legge positiva debba diffi effetto della sola potestà, congiunta con la volontà, ovveroamente effetto della sola ragione, e pure congiuntamente delle opere legali dell'una; e dell'altra lingua, cioè del Teatro, e del Dottor volgare, & anche in qualche parte nell'operetta dello stile si va discorrendo.

Quel che in ciò si dice delle leggi pubbliche de' Principi, e degl'

anchela ragione non le assista, movendosi della massima legale, che non di tutte le leggi si può assegnare la ragione, e che in ciò consista la forza della legge, che quantunque sia dura, e poco ragionevole, si debba tuttavia osservare, & a quella ubbidire.

I Politici all'incontro per il più seguono la seconda opinione, che sia effetto della ragione, e che però quel Principe, o Superiore, il quale ordini cose irragionevoli, meritisi più tuo un Tiranno, mentre il Principe, o altro Superiore si dice un provido, discreto, e ragionevole padre di famiglia, della Repubblica, e dei fudditi.

Eti Theologi pare, che siano divisi; Alcuni più comunemente seguendo la terza opinione, cioè, che sia un effetto misto, il quale partecipi dell'una, e dell'altra qualità congiunte assieme, cioè della potestà, e della ragione, riprovando così l'una, come l'altra opinione antecedente. E altri, parte aderendo alla prima, e parte alla seconda.

Si crede però, che anche in tal questione cada quell'effetto errore, il quale in tutte l'altre problematiche viene stimato comune, e connotare in ogni scienza, e facoltà, ma particolarmente, e molto più nella legale, e nella morale, cioè di volerle discorrere, e decidere in strano, e con lo spirito generalità, seguendo indifferentemente più l'una, che l'altra opinione, e quella adattando a tutti i casi. Impero che si stimà più vero, che il Giudice ne sia la distinzione de' casi, come la vera, e l'ottima regolatrice di tutte si fatte questioni problematiche.

Cioè che presupposta la legittima potestà nel legislatore, si debba vedere, se la sua volontà sia così espressa, e chiara, che sia incapace d'ogni dubbio, e d'ogni' interpretazione, sicché habbia vinto, e consuetudo, ovvero almeno si debba presumere, che vedesse, e conoscesse di far una legge dura, e irragionevole, e che tuttavia, ciò non ostante, habbia voluta fare.

E in tal caso (cioè che sia nelle regole del foro interiore, e nell'altre della politica, delle quali non si parla;) Per quel che appartiene al foro esteriore giuridiziale del quale al proposito solamente si discorre, sia più ricevuta la prima opinione, che bafli la potestà congiunta con la volontà, non solamente per le già accennate massime legali, ma ancora perché non possono; né devono i fudditi, e gli inferiori farsi Giudici delle leggi del Principe, ovvero d'altro Superiore, e giudicando d'essere irragionevoli, disprezzarle.

Maijormente, che la ragione non è una cosa materiale, la quale si veda, o si tocchi, o che in altro modo cada sotto i sensi, onde si possa render certe, se vi sia, o no, ma è una cosa intellettuale, che variamente si apprende, ovvero si figura, secondo il vario temperamento de' cervelli, ovvero per il più, secondo le passioni, le quali sogliono alterare molto l'occhio della mente, sicché una istessa cosa ad uno paerà ottima, e molto ragionevole, & all'altro peccata, & affatto irragionevole; Onde per tal' effetto ha bisogno far le leggi, come una strada, per la quale, tolta la suddetta via, debbano tutti camminare.

A aggiungendoci ancora l'altra ragione, cioè, che molto divaricamente si mirano le cose al di dentro da' Principi, e da' Superiori, come più informati, di quel che le miri al di fuori il volgo mal informato, che però, ecceccutano quella potestà di giudicare in ciò molto di raro praticabile, la quale si concede a tutta la Repubblica, non si permette a' fudditi, & a' gli inferiori l'affumare queste parti di Giudice sopra il suo superiore.

O pure, che vi sia la legge espressa, ma che vi cada qualche dubbio sopra la potestà, ovvero sopra la volontà del Legislatore, sicché questa possa nella soffianza esser diversa da quel che il senso letterale, e grammaticale delle parole a prima faccia portasse; E in tal caso si più verà la terza opinione, cioè che la legge sia un effetto misto, della potestà, e della ragione, sicché da questa seconda ne debba nascere l'interpretazione, e la pratica, conforme più di proposito nell'opere legali dell'una; e dell'altra lingua, cioè del Teatro, e del Dottor volgare, & anche in qualche parte nell'operetta dello stile si va discorrendo.

Quel che in ciò si dice delle leggi pubbliche de' Principi, e degl'

e degli altri Superiori per il governo de' popoli, ovvero di qualche Repubblica, si adatta per l'istessa ragione ancora alle leggi private de' Testatori, b' altri, li quali dispongono delle proprie robe con i loro descendi, & altri, li quali ne vogliono ottenere la successione, & il godimento, per il che si debba osservare la legge apposita dal padrone, per la massima giuridica, che legge fa la volontà del Testatore; Maggiornemente quando sia già morto, sicché non possa egli dichiararla.

Quando dunque verrà dubbio cada, così sopra la potestà, come sopra la volontà del disponente; In tal caso, dicendosi questa legge un effetto della sola potestà congiunta con la volontà, niente importa, che vi manchi la ragione, per la massima de' Giuristi, che si deve badare a quel che il morto habbia voluto, e non perché l'habbia voluto, sicché non conto si faccia degli accordi, e degli inconvenienti.

5. All'incontro nel caso omesso, il tutto dipende dalla ragione, la quale ne deve essere la regolatrice (intendendo però della ragione legale, non già di quella del proprio senso.)

Nel caso misto, cioè, che sia la potestà, ovvero la volontà, o l'una, e l'altra fanno dubbio, in tal caso debba dirsi un effetto misto della potestà congiunta con la volontà, e della ragione, sicché questa regoli quella, conforme nelle accennate opere legali fotti diversi materie, e particolarmente fotti quello de' testamenti, e de' fideicommissi, di proposito si discorre.

In quest'ultimo caso dunque, acciò tale regolazione si postabeni praticare, conviene premettere, ovvero presupporre due massime, la notizia delle quali viene stimata necessaria non che opportuna, mentre con esse, come con una carta di questa navigazione, si deve caminare, sicché altrimenti si farà negli scogli, ovvero ne' fiumi, o nelle vorticazioni degli equi torvi, e degli errori, con evidente naufragio della verità, e della giustitia.

Primeramente dunque si deve riflettere alla potestà, impero che etiandio nella robba propria non si può tutto quel che si vuole; Onde fe il disponente ordini una cosa impossibile, ovvero di non poter, o in altro modo dalla legge dannata, e che essa sia morto, nè apparisca delle precipitate volontà, che altrimenti non haverebbe disposto; In tal caso la legge vizia il preцetato, e lo fine per non scritto, cioè ciò non ostante, si ottenga il commodo della sua difposizione,

Considerando molto questo difetto della potestà, anche per interpretare, o regolare la volontà, cioè che questa si debba intendere discretamente, & in quel modo che sia legittimamente verificabile, senza che l'atto si vizi, e che foggiaaccia a questa infezione, per l'altra massima legale, che la volontà viene regolata, & interpretata dalla potestà, sicché si debba presumere ordinata in quel modo, che sia facilmente praticabile.

Come per esempio (al nostro proposito) se il preцetato del disponente sia contrario alla libertà del matrimonio, quello si vizi, e si ha per non scritto; Ma perché non è di dovere, che con questa generalità si renda lecito a' successori di sprezare la volontà, e gli ordini del loro autore, e benefattore. Però la legge interpreta questo preцetato, che si debba intendere moralmente, e discretamente, in quel modo che sia praticabile compatibilmente con la libertà del matrimonio; Cioè quando il caso porrà che vi sia un competente numero di persone eguali, e degne, con le quali si possa esercitare la libertà del matrimonio, e nell'istesso tempo si possa obbedire al disponente, non altrimenti, conforme con maggior pietanza, e distinzione si discorre nell'accennata materia de' testamenti, e nell'altra del matrimonio nell'una, e nell'altra opere fudette, con somiglianti esempi. A.

8. L'altro preмesso è circa la volontà, cioè che sia errore il caminare all'ufanía de Grammatici, con la sola formalità delle parole, e col senso puramente letterale, ma si deve badare alla soffianza della volontà verisimile, & al fine, ovvero all'effetto desiderato dal disponente, o pure alla ragione, e non una bestia, e non una beffa.

Onde quando il caso porti che s'incontrî meglio la sua volontà, e desiderio, e con maggior pietanza si adempira il fine da effeo desiderato, in tal caso si deve attendere, senz'abbandonare, se vi sia la ripugnanza delle parole, conforme nell'occurrenza di molti casi seguiti è stato ragionevolmente deciso, e particolarmente, cioè,

Card. de Luca, Lib. X.

Ordina un Testatore, che mancando la sua cafa, certi Amministratori di luoghi pii debbano eleggere un giovane, acciò assuma il caffato, e prenda moglie per conservarlo; Gli Amministratori eleggono un huomo attenuto già ammogliato, il quale haueva molti figli maschi, onde a farne fu la lettera del testamento, si doveva dire un'elezione mal fatta;

E pure la Rota Romana fù con molta ragione decisa il contrario, perché in tal modo si adempiva meglio, e con maggior figurezza la volontà del Testatore, e si otteneva più sicuro il fine da esso desiderato, mentre leggendo un giovane, il quale si doveva ammogliare, poteva per defetto proprio, ovvero della moglie non far figli.

Un altro Testatore ordina, che mancando l'ultimo maschio della cafa, doveva succedere una femina della medesima, la quale fosse donzella, acciò prenda marito, dal quale s'affusse il nome, e cognome, che in tal modo si rinovalse, e conservasse ne' figli, e discendenti da procrearsi da questo matrimonio; E pure essendo venuto il calo, per la Congregazione della fabrica fu deciso per la successione a favore d'una vedova, e vecchia, la quale haueva molti figli maschi adulti, che affussero il cognome, per la medesima ragione assegnata nel caso antecedente. C.

Chiama un'altro Testatore i figli nascituri dopo la sua morte da una donzella sua nipote, ma portando il caffo, che egli sopravviveva per qualche tempo, quella si maritasse, e procreasse figli la sua vita, fu molto ragionevolmente dalla fiducia Rota decisa, che questi fossero chiamati, non ostante che la lettra delle parole gli repugnasse, per la medesima ragione, che in tal modo si adempie meglio la volontà con molti altri somiglianti caffo. D.

E generalmente al proposito di che si tratta, fe un Testatore ordina che i discendenti, li quali doveranno succedere nel suo fideicommissio, debbano perennamente ritenerne il cognome, l'arme, con elpresa prohibizione penale di non abbandonarle; Tuttavia fe col progresso di tempo il caffo porta, che a questi si differisce un gran magistrato, ovvero una qualificata Signoria, per la quale si migliorano loro condizioni, e si renda più conspicuo quel genero, fermano più comunemente i Dottori, & è stata ancora decisa da Tribunali, che sia lecito mutar cognome, & arme per la necessità, che porti questa nuova successione non ostante il studio preцetato, e ciò per la prefusa, o verisimile volontà del disponente, supplita, ovvero interpretata dalla legge. E.

Appunto come essendo gravato un figlio, o altro discendente, & alle volte anche un transversale, a restituire nella sua morte l'eredità ad un altro, questo lasci figli, perché ceffa l'obligo benché il Testatore non lo dica, perché lo supplisce la legge. F.

E in somma per massima generale si deve camminare col detto del S. Apostolo, di non badare alla lettra, la quale uccide, ma allo spirito che vivifica, badando come si è detto, principalmente al fine, ovvero all'effetto desiderato dal disponente, & a quel che verisimilmente egli vorrebbe, ed ebbe se rinfratiche, e foffe interrogato.

Che però alcuni giudiciori Dottori fittonano allegorica, e misteriosa quella favoletta, la quale corre per bocca de Profeti sopra la simplicità d'un Giudice, che disputano molto avanti di essi dagli Avvocati delle Parti con fortissimi argomenti, qual fosse la volontà del defonto, e trovandosi egli intricato, ne sapendo a qual parte appigliarsi, ordinò che si chiamasse il defonto, accioche l'epilogo egli stesse. Cioè che il Giudice deve far conto di parlare col defonto, e prefrapponendolo, come si è detto, un huomo ragionevole, e non una bestia, vestendosi come, si dice, de' suoi panni, deve dire quel che egli direbbe, se potesse.

Finalmente in questo proposito delle primogeniture, sotto il genere delle quali vengono anche i Regni, & i Principati, e le Signorie di natura indivisibili; Patimamente si deve camminare all'ufanía de Grammatici, con la sola formalità delle parole, e col senso puramente letterale, ma si deve badare alla soffianza della volontà verisimile, & al fine, ovvero all'effetto desiderato dal disponente, o pure alla ragione, e non una bestia, e non una beffa.

Che però se tra più fratelli, i primi, uno, o più fanno Religiosi, ovvero habbiano qualche altro impedimento, il secondo, ovvero il terzo, e così successivamente l'altro non impedito, farà il primogenito, cioè il primo

Z 2 tra

trà capaci, stimandosi gli altri incapaci, ovvero impediti; come se non fossero al mondo; O pure se premoremo il primogenito, lasciasse apprezzato di se un posto anche nelle facie, questo si dirà tra tutti il maggior nato, & il primo genito sopra i suoi Zii, benché maggiori, e capaci, ciò per una finzione della legge, la quale attende il formale, e non il materiale, ovvero lo spirito, e non la lettera. G.

<sup>14</sup> Er in ciò confiste l'errore manifesto, e la sciocchezza del volgo, & anche de tini, che diciamo infarinati (li quali sono i peggiori di tutti) nel volerli si fate materie farli il Giudice con i quali che suggeriscono loro la natura, per la sola formalità delle parole, impero che altro è l'esser Grammatico, & altro è l'essere Giurisconsulto, tale che meriti darsi Giurisprudente, come propriamente deve essere un Giudice, mentre la legge non si dice Jurisscientia, ma Jurisprudenza, sicché vi saprà molto scientificamente, con ragioni scholastiche, senza la prudenza, e senza l'astinatio giudizio, a nulla ferire; Come all'incontro non bafta la sola prudenza, & il giudizio naturale senza la buona notizia delle massime legali, sicché vi bisogna l'uno, e l'altro conforme nell'accennate opere più di proposito si discorre, parlando de Giudici.

E quindi segue, che in tutte quelle cose, le quali non foggiacionano a senfi corporali, ma che vi vedano con l'occhio della mente, una gran differenza si erga tra quel giudizio popolare, il quale sia formato dalla prima operazione dell'intelletto, con la sola fama, ovvero con la superficie delle parole nel solo senso letterale; E quel maturo giudizio, il quale sia formato per mezzo dell'effata informazione del fatto, e delle sue circostanze, e col dovuto discorso regolato dalla ragione, la quale distingue l'uomo dalle bestie, mentre la frequente pratica infinga, che totalmente diverga il secondo giudizio dal primo, anzi che opposto; Et a tutto ciò si deve attentamente riflettere l'effetto di formar bene il giudizio nel punto, del quale si tratta.

a. Nel teatro nel tit. de Testimoni lib. 9. disc. 73. e nel lib. 14. de Matrimonio nel disc. 14.

b. Divorzio, nella decisione 47. repetit. nella parte 7. delle Recenti. decisi. 93. nel disc. 45. de fideicommissi.

c. Nel d. disc. 45. fideicommissi.

d. Nelle decisioni 77. 134. & 142. nella parte 7. delle Recenti.

e. Nel lib. 10. de fideicommissi disc. 13. al num. 19. e per tutto.

f. Nel lib. tit. de fideicommissi. nel disc. 31. 74. & 115. & molti altri.

g. Nel lib. de fidei nel disc. 13.

§. I. I.

Si narra il fatto, e si portano le ragioni, per le quali, anche presegnando dall'erenzia, siano migliori le ragioni di Cleria nella primogenitura.

Fatte queste premesse, come necessarie, non che opportune, per l'effetto del quale si tratta, e venendo al caso. Nell'anno 1621, cinque fratelli della nobilissima famiglia Romana de Cesarini, cioè Gian Giorgio Duca primogenito, Alessandro, il quale fit di poi Cardinaline, Ferdinando, il quale morì nello stato di prefatura; Pietro Cavaliere di Malta, e Virginio celebre per le sue belle poesie nell'unus, e nell'altra lingua latina, & Italiana volgare; già dato alla luce, (nelle quali sfiori anche molto il fudetto Ferdinando) per conservare meglio, e con maggior decoro la nobiltà, e la grandezza della loro casa, seguendo l'esempio di una amabile convenzione fatta nell'anno 1611, dai parlimenti cinque fratelli Aldobrandini pronostici di Clemente Ottavo, fondarono in tutti li loro Castelli, e beni giurisdizionali, & indifferenti una perpetua primogenitura mascolina a favore di loro defidenti maschi legittimi, e doppo di i bardi, con l'ordine della primogenitura; E mancando tutti i maschi, all'ultimo sostituirono la femina primogenita più profima, la quale doveva prender per marito un uomo nobilissimo delle quattro famiglie Romane, Orsina, Sforza, Caccia, e Cefia, sicché non adempiendo la prima femina questa condizione, fosse chiamata l'altra, che l'adempisse, con molte leggi, e condizioni.

E particolarmente (al nostro proposito) acciò la successione non fosse incerta, che dovesse di tempo in tempo il primogenito avanti di giungere all'anno ventesimo quinto, eleggere il suo stato, e dichiarare se voglia prender lo stato conjugale, o pure vogli vivere celibe, & applicarsi alla vi-

ta Ecclesiastica; E dichiarandosi per questa seconda parte, sia escluso, & incapace, chiamando l'altro, che viene apprezzato.

Anzi che dichiarandosi di voler prender lo stato conjugale, debba farlo avanti, che giunga all'anno trentesimo, e non facendolo, parimente decadra, e s'intenda inabile, e generalmente con una totale inabilità di tutti quelli, li quali eleggeranno la vita Ecclesiastica, affegnando alle femine la dote di scudi 25. mille per ciascuna.

Di questi cinque fratelli, quattro vissero come sopra celibati, sicché morirono senza posterita, e dal Duca Gio. Giorgio primogenito restarono due figli maschi, cioè Giuliano primogenito, il quale succede nella primogenitura, e Filippo secondogenito, il qual affunse la prefatura, e divenne Chierico di Camera; Ma essendo morto Giuliano nell'anno 1666, legga maschi, lasciando sei figlie femine; Quindi seguì, che Filippo benche di ragione, per la nascita, e per il posto della prefatura, & anche per le qualità personali, e per altre buone contingenze si stimasse molto vicino al Cardinalato; Tuttavia per seconde la volontà de suoi maggiori, e per conservare la sua Casa, abbandonasse la prefatura, & assumesse lo stato secolare di Duca, & anche allumasse qualche trattato di matrimonio.

Ma effondigli sopravvenuta, o pure maggiormente aggravata una certa indisposizione, con la quale per consiglio de Medici senza il certo, e l'evidente pericolo della vita, non potesse per allora assumere lo stato conjugale; Però usò effatamente diligenze per curarsi, e liberarsene, particolarmente con i bagni di Padova, e d'Ichia.

Sperimentando ciò di poco profitto sicché caminasse à dubitare se potesse effettuare il suo defiderio, ancorche fosse in età frecta d'anni cinquanta; Però all'effetto di adempiere la volontà, & del defiderio de suoi maggiori, & anche per il proprio, onoroso, e prudente motivo di conservare, e di mettere in sicuro la sua casa, cominciò nell'anno 1671, ad applicare l'animo di dar marito ad una delle fudette figlie di suo fratello.

Di queste, la prima chiamata N. all'ora d'anni vinti otto, era già Monaca professa in vita del Padre nel Monasterio di San Silvestro; La seconda chiamata Livia, della quale si tratta d'anni vinticinque; E la terza chiamata N. d'anni ventitré, erano parimente Monache, ovvero Oblate professe in vita del Padre nel Monasterio de Sette Dolori; E la quarta chiamata N. d'anni diciotto, era anche Monaca professa nel Monasterio di Santa Caterina, e tutte, e particolarmente la fudetta Livia, con l'esperienza, e giurata affermazione d'aver eletta quella vita spirituale, e celibe per dovere in questa perpetuamente continuare, e morire, avevano fatto al medesimo Padre l'amplissima renunzia, anche à favore dell'altra femine secolari appressamente.

Restavano dunque solamente le due ultime nello fato secolare, e capaci del matrimonio, cioè la quinta chiamata Cleria, che è quella della quale anch'è si tratta, nell'età d'anni fedeli, e la sesta chiamata Giulia nell'età d'anni trenti circa; che però essendo Cleria civilmente la primogenita capace chiamata nella primogenitura, alla quale si doveva dar marito; E portando il cafo, che non si potesse adempire la volontà de maggiori nel maritarla in una delle fudette quattro Case, per le ragioni, che nell'ultimo paragrafo di tutto si alegnano.

Però con molta prudenza, e ragione credendo d'incontrare, anzi di meglio adempire la fudetta volontà de maggiori, la collocò in matrimonio col Principe di Sonnen, proporzionato per l'età, fratello del Contefabbi de Collona, Signore prudentissimo, eben provisto di feudi di dicimilla, e più d'entrata, togato, e molto vicino alla suprema dignità Cardinalizia, con una molto piccola dote, a proportioni dell'uomo, mentre in effetto la dote era la prossima successione alla primogenitura, la quale fu espressamente considerata negli istessi capitoli matrimoniali, impero che in essi fu trattato del modo di godere i frutti, quando se ne farà il cafo.

Effendo seguito il matrimonio, & essendo una cosa pubblica, e notoria, sicché senza dubbio lo appissero molto bene le forelle fudette Monache, particolarmente la fudetta Livia, queste niun'atto fecero di contraddizione, ma più tosto ne mostrarono gusto, e sodisfazione, così con parole, come con i fatti, poiché la fudetta Livia tuttavia dipoi per lo spazio di mesi venti continuò nell'istesso stato.

E effendosi da questo matrimonio procreato un figlio maschio, con probabile speranza d'averne degli altri. Però il medesimo Duca Zio, nel mese di Settembre 1672, col già detto

detto presupposto auto da principio della destinazione di Cleria, e dei suoi figli alla successione della primogenitura, e col motivo del quale seguì il matrimonio, che per altro la fenza dubbio non sarebbe seguito, transferì alla fudetta Cleria, & al suo marito, e figlio il possesso civile de beni spettanti alla primogenitura, con la clausola del constituto; per quanto seguirà il cafo della sua morte senza figli.

A capo di detti mesi venti doppo il matrimonio, e cinque doppi il detto possesso la fudetta Livia, dichiarando, che mai fosse stata Monaca, perché quel luogo non fosse Monasterio formale, di fatto ufcendone, si maritò, ovvero fece gli sposi con Federico Sforza, il quale succede nella primogenitura, e Filippo secondogenito, il qual affunse la prefatura, e divenne Chierico del Convento, fu deciso, che non fosse Monaca, e che però si potesse maritare, come seguì.

In questo stato dunque, effendendo anche del fudetto matrimonio di Livia non un figlio, si dubita, se venendo il cafo sarebbe fuori d'ogni dubbio à favore di Cleria, perché in quel tempo ella era la primogenita civile, e capace, nè la successiva tarda mutazione dello stato di Livia sarebbe atta a toglierle la già acquistata ragione, per quello che stà più comunemente ricevuto; Estando riprovata una certa contraria decisione del Capice, anche in termini più forti, che non si sia fatta l'espresa, e totale esclusione, e che quella persona non habbia fatta l'espresa rinunzia, e la dichiarata sopra la perpetuità di questo stato, sicché subito morto il Padre abbia fatta la dichiarazione di mutare stato. Molti più concordavano le fudette circostanze, e che per la legge dell'erezione bafta la sola dichiarazione in parola, o pure col fatto negativo nel far passare l'anno vigesimali, senza dichiararsi di voler vivere nel Mondo in stato coniugale.

L'istesso che seguirebbe nel caso suddetto, si deve onnamente dire in quello di che si tratta, cioè che l'ultimo maschio possidente, per il buono, e prudente governo della primogenitura, e per meglio adempire la volontà de fondatori, e far fortire il fine, e l'effetto da essi defiderato, si sia à quest'effetto reso come morto, e si abbia destinato per successore quello, il quale in quel tempo era il prossimo, a cui la successione fosse dovuta se fosse morto, perché come si è detto di sopra, e più diffusamente si prova di sotto, è stato un'atto prudente, e ben fatto, come più adattato alla volontà de maggiori per appunto, come ne cafo di sopra è complicito.

Appunto in quel modo, che gli Antichi Romani Imperatori procuravano, che del Senato fossero approvati per successori dopo la loro morte quelli, li quali da essi erano come più profimi destinati in vita; e lo continuano ancora i moderni Imperatori d'Occidente, che in vita ritenendo tuttavia l'Imperio finché vivono, si destinano per successore quello, il quale in quel tempo stava la primogenita capace, procurando di farlo eleggere per Rè de Romanie; E l'istesso fatto nel Rè di Spagna nel far giurare la fedeltà al Principe suo figliuolo, & altri Principi.

Ora il cafo porranno che il primogenito per natura dell'Imperatore, o del Rè di Spagna, o d'altro Principe, ha vissuto assunto la vita chiericale, o religiosa, ancorche rettificabile, e che appressamente si fosse dichiarato non curante imperio, o Regno, ma de cederne il luogo à gli altri suoi fratelli, perché si voglia perpetuamente vivere, e servire a Dio in quello stato; Per loche l'Imperatore, destinando per successore il secondogenito, lo faceva eleggere Rè de Romanie; Ovvero il Rè di Spagna, o altro Principe, lo faceva riconoscere preventivamente per successore dai popoli, e da i domifici, e che dichiarandolo futuro successore dopo la sua morte, lo mettesse in questo stato, e gli desse per moglie una gran Regina, o Principeffa, la quale con esso si fiammarita con questo presupposto, e non altrimenti, che quello debba effere il successore nell'Imperio, ovvero nel Regno.

In tal cafo niente di sano cervello, così in termini legali, come anche in termini di politica, e di ragione humana, dirà, che se quel primogenito si pentisse, e che mutando parere mutasse stato, e diventasse capace, potesse, e dovesse togliere all'altro lo stato di destinato successore, nel quale già è stato costituito, così per la ragione, e per il pregindizio proprio, come molto più per la ragione, e per lo pregiudizio del terzo, cioè di quella Regina, o Principeffa, e di suoi, li quali con questo presupposto, e non altrimenti abbiano fatto il matrimonio.

E questo è appunto il cafo; Imperoche, se Livia, così con i fatti, come con le parole non si fosse dichiarata di non voler marito, e di voler perpetuamente vivere in quel-

lo stato celibe. Con le parole cioè doppiamente, nell'instrumento della rinunzia, e nella professione, ovvero obbligazione fatta; E con i fatti prendendo l'abito monastico, e mutandosi nome all'uso delle Monache, e lasciando passare gli anni venicinque stabiliti da fondatori; in tal caso Cleria non si farebbe maritata, né si farebbe posta in questo stato, ma si farebbe fatta Monaca; Né il Principe di Sonnino, fuori d'ogni dubbio l'avrebbe, come povera secondegenita pretermoglie, conforme ciascuno, il quale non sia passo sfazzato, può conoscere, e discorrere.

Dunque Livia si lamenti di se medesima, perché non abbia fatto questa risoluzione da principio, e subito che seppe molto bene, che il Zio dubitando fece fusto atto a prender moglie, & a procreare figli, volle maritare altramente una delle neppotì per determinarla succeditrice alla primogenitura.

E quindi segue, che dovrà darsi più tosto ultimogenita, perché si figura nata al Mondo nel mese di ..., nel quale, lasciando l'abito di Monaca nel Monastero, e fidichiarò scolare, mentre per avanti si era dichiarata di volersi avere per morta, così perciadolo ogni ragione, & ogni legge iscritta, è d'equità.

<sup>21</sup> Nelli Regni delle due Sicilie, di qua, e di là dal Faro, uno de qualioriente tratta l'antico nome, e l'altro di presente si dice di Napoli, per una legge all'uno, & all'altro communne, come fuisse in tempo che ambi confitivano un Regno solo, avanti che ne seguissela divisione sotto Carlo Primo nel famoso Vespri Siciliani, la primogenita maritata vien esclusa dalla successione de feudi per la Secondegenita in capillo, quando la prima diede il consenso al matrimonio, mentre in questo caso deve doltosi di le medesime, perché abbia eleto quello stato. N.

Che però se un gran Signore avendo già maritata la primogenita, e stimando con ragione la sua succeditrice ne feudi sia la secondegenita insospettabile, a quella procuro di dare per marito un'altra gran Signore, il quale condescenda al matrimonio per lo motivo della successione de feudi, siche altrimenti senza dubbio non sarebbe seguito. Mai si dovrà da persone ragionevoli dire, che se la primogenita, violando volontariamente la fede data al Padre, con qualche attacco di sottiligieza legale volontariamente faccise il divorzio, doveffe togliere alla secondegenita, & al suo marito la già destinata successione con caci simili.

In tanto secondo il sentimento d'alcuni la sopragiunta mutazione dello stato può cagionare la retrotrazione al suo principio, siche tolga le ragioni, che nel mente si fiano acquitate ad un altro, in quanto che l'ato da principio sia infetto, siche l'infezione influca in tutto il tempo, & a tutti gli atti susseguenti, come consecutivi, onde il tutto si abbia come mai fosse fatto.

Come per esempio Livia si fosse fatta Monaca, ovvero Oblata, & avesse fatta la rinunzia, e la dichiarazione come sopra per incera forza, e la qual cessata, avesse reclamato. E in questi termini parlano quelli, li quali di tal retrotrazione trattano. O.

Però in verum modo ciò si può dire nel caso di che si tratta, non solamente perchel Padre mai usò atto alcuno di timore, ed violenza, non facilmente praticabile in Roma, e particolarmente nel tempo che seguì l'atto, e per la notoria natura del Duca Padre; Ma ancora perchè tra la morte del Padre, con la quale cessò questa ragione, & il tempo del matrimonio d'Cleria erano scorsi anni cinque, ne quali alcuni richiamò, e mutazione di stato si fece, che però in verum modo la retrotrazione si può pretendere.

Con tutto ciò, non patet che si possa addurre altro in contrario, che una certa massima legale, forte più comunemente seguitata da Dottori, & alle volte fermata dalla Ruota Romana, cioè che non possa quello, il quale si gravato di restituire dopo la sua morte dichiarare per sua successore avanti tempollo, il quale all'ora fosse il più profumo in pugnizidio di quello, il quale si ritrovasse il più profumo, & il più privilegiato al tempo della morte, e quando veramente si faccia in cafo della successione. P.

Quella massima però non si addatta al cafo, perché propriamente esamina, quando dal tenore della disposizione appaja che il disponente abbia precisamente considerato il tempo della morte del gravato, il che non si applica al cafo, mentre può il possessore far aprire la successione anche in vita col suo fatto volontario, cioè col non dichiararsi avanti l'anno vigesimoquinto, ovvero col non prender moglie avanti il trigesimo, o pure con farsi Ecclesiastico, o consolare contravvenzioni, si che il cafo è diverso.

E inoltre manifesto errore deve dirsi il regolare le primogeniture, particolarmente di questa sorte, con i termini per le ragioni diffusamente, e di propofito accennate nel Dottor Volgare sotto la materia de fideicommissi nelli Capitoli undecimo, e duodecimo, dove si mostra che l'introduzione delle primogeniture seguisse in tempo che nuova notizia nell'Italia, e nell'altre Province dell'Europa Occidentale delle leggi civili, con le quali si regolano i fideicommissi, che però con altre regole, e malizie furono introdotte a somiglianza delle successioni de' Regni, e de' Principati, e de' feudi Regali di vera dignità, conforme ivi il curioso potrà vedere.

Più al propofito cade la questione disputata da Feudisti, se nella successione si debba attendere il tempo della refutazione, ovvero quello della morte naturale del rifiutante;

Nel che se bene non manca la solita varietà delle opinioni; <sup>24</sup> Tuttavia la vera decisione dipende da quella distinzione, la quale deve essere la negoziazione della altra iudetta questione sopra i fideicommissi, le in effi si possa dichiarare il successeur avante morte.

Cioè se si faccia con buona, o con mala fede, e se l'atto sia sincero, e prudente lenzato da ogni sospetto di fraude come regolato da giusto, e lodevole motivo; Overo all'incontro sia con malfede, e sospetto di fratre, la possibilità, e preunzione della quale forse si può battezzare quando la giustitia, e la ragionevolezza della causa, per la quale sia facta l'atto non escluda tal preunzione, o sospetto. Q.

Applicando dunque al cafo; Si deve supporre per assoluto, e per indubito, che tutto ciò seguise con ottima, e sincerissima fede, e con giusto, e emoto ragionevole motivo, anzi che il non farlo sarebbe stato un grande errore, & un contraveniente alla volontà, & al giusto desiderio di fondatori per più ragioni.

Primeramente perchè ritrovandosi il Duca in età d'anni cinquanta, siche naturalmente poteva sperare, e credere, conforme spera, e crede di vivere altrettanti, secondo la preunzione legale, ovvero almeno d'aver una lunga vita d'altri vinticinque, o trent'anni; Quindi segue, che sarebbe stato un'errore, anziana pazzia manifesta, il differire a fare questa destituzione, e di maritare la donzella definita, poiché che ne avevole volute appertare la sua morte, o vero che fosse tenuto appertare questo tempo, sarebbe stato un'diffruggere la volontà de fondatori, per la ragione che devengono per lo più le donne sterili doppo l'età d'anni quaranta; Siche la fecondità si sperimenta nelle giovani, si potrebbe dire il cafo, che al tempo della sua morte, tutte le fudente femine, e particolarmente Livia, la quale era già avanti nell'età di sopra descritta, fussero diventate sterili, e non più atte a procreare figli, si che sarebbe stato un'estinguere affatto il sangue, e togliere la speranza d'adempire il fine, & il desiderio de' fondatori.

E se i fudenti fondatori, anche negli uomini, li quali sono atti alla generazione fino agli anni settanta, e di vantaggio, preferiscono l'età dell'anno venticinque quanto al trigesimo, per la sieduta ragione, che il far figli è mestiere da giovane; Molto più al certo avrebbono abbreviato il tempo nelle donne, se avessero pensato al cafo; Onde resta troppo chiaro, che l'apertura alla suam morte, farebbe fatto un'diffruggere la volontà de fondatori, e fare tutto il contrario di quel che essi desiderano.

Secondariamente, perchè se da tanti insigni, e primarii Teologi, e Canonisti, anzi da alcuni di Giudici medesimi, cioè da alcuni Cardinali della Sagra Congregazione del Concilio, si credea fermamente, come anche di presente si crede, che le due femine nel Monastero de Sene Dolori solerò vere Monache professe inabili al matrimonio, o che almeno solerò tali per ragione del voto semplice contenuto nell'obblazione; Molto più poté, e dovè credersi, e supporlo il Duca, il quale febene un Cavaliere di grande pietro, e d'ingegno elevato; Tuttavia non eccellente Canonista, o Teologo, perché il suo stato non l'obliga a queste scienze per professione.

Terzo pote, e dove giustamente credere il medesimo, per la prefessa, e egualmente rinunzia fatta dalle fudente, e particolarmente da Livia; Onde se bene contro questa rinunzia, e per togliere l'ostacolo che da essa nasce, con le formalità, e le superfisioni de Legisti, si dicono molte cose; Nondimeno entra l'istessa ragione detta di sopra, cioè che il Duca poteva, e doveva pensare tant'oltre, ad effetto de'sclendere la mala fede, e la fraude.

Quar-

Quarto perchè stante la specienza di due secoli, e più, che nel Monastero di Torre de Specchi, nel quale è più certa la libertà dello stato, nuna Dama qualificata di questa riga abbia fatto una somigliante mutazione, però non poté, nè dovrà mai supporre, almeno in legge di convenienza, e di Cavalleria, una si fatta risoluzione in Dama di tal nascita, e qualità; Maggiornamente per esser' avanti nell'età, e che per lungo tempo era visitata in questo stato anche doppo la morte del Padre, quando cessò ogni sospetto di violenza, o di timore come sopra.

Quinto perchè questo matrimonio di Cleria non fu di nascosto, ma fu pubblico, e notorio; col trattato di più mesi, e con la certa notizia d'essa Livia, approfitta la quale come sorella maggiore nel istesso Monastero si educava la donzella, e pure non contraddirsi, ma confessi, & approvi.

E festo perché, così nel Duca Zio, come nel Principe Spoho non concorre ragione alcuna di parzialità più verso Livia, che verso l'altra, mentre il fine principale del negoziò consiste nel definire il successeur nella primogenitura;

Che però Livia si fosse dichiarata di mutar stato, e di voler marito, in effa più che nell'altra tal definizione sarebbe seguita.

Dunque la buona fede, e i giusti motivi, con la lontananza d'ogni imaginable sospetto di fraude, si provano ad evidenza, e si toccano con le mani, e resta fermo quel che di sopra si detto, cioè che tutto il male, & il pregiudizio di Livia nasce dal fatto suo, e dalla sua colpa, che però di se medesima si lamenti.

*h La Ruota nella Pisaura, Primogeniture 16. Gennaio 1651, avanti il Cardinale Cerro nel detto lib. 1, de' fudici nel disc. 17.*

*i Nel detto ist. de fudici nelli disc. 16, e 17, e nella decisi. 201. del Castello.*

*k Caffillo, detta decisi. 201. lib. 3. Camerat. respons. 6. lib. 1.*

*m Sopra la decisi. 115. di Capace, De Ponte, Pistor. & Orfino allegati nel d. disc. 16. de fudici, Tore nel compendio delle decisioni part. I. nella parola Moriale terii ordinis.*

*n Nel d. lib. 1. de fudici nel disc. 13.*

*o Camerata nel d. respons. 6. lib. 1.*

*p Ubald. dec. 1. d. 6. 33. de fideicom. decisi. de Sicil. doppo il tom. I. de fudici al num. 45. segue nos.*

*q Nel disc. 13. de fudici.*

*r decisi. 119. doppo il Tore de pait. fut. successeur nella Pisaura. indotti avanti Albergato, nel cui isto vi è il disc. 177. de Regal.*

S. III.

*Della renunzia se osti a Livia, e se sia resoluta, o no. E se ostando ad essa, ofisi al figlio.*

*C*irca la seconda ispezione della rinunzia; A Cleria assi sta la regola, cioè che quando anche si potesse, si dovesse dire, che non ostanti le siedute ragioni, e giudicando alla giudicata, facessero forza le parole, ovveramente alcune legittime formalità (il che in verum modo si deve credere, nè sperare;) Tuttavia restarebbe Livia esclusa dalla sua renunzia e'ffacente, & in ampia forma fatta, anche a favore delle femine, per lo troppo trito, e volgare assima, che a nuna si permette il poter ritornare alle robe, & alle ragioni rinunziate, mentre in tal modo di esse già si è spogliato, è privo.

E se ben contro questa rinunzia si dicono due cose; Una cioè che la renunzia, come causativa, e fatta per occasione dell'ingresso, e dimora nel fudetto Monastero, sia cessata, e rifiutata per esserne cessata la sua causa; E l'altra, che quando anche ostata a Livia, non ostarrebbe al suo figlio; Nondimeno l'una, e l'altra risposta contengono falacie, e debolezze manifeste.

Imperocchè parlando prima della persona di Livia, sopra la prefeta risoluzione; In ciò chiaramente si equivoca con l'applicare quelle regole, e quelle doctrine, le quali feriscono alcuni altri casi totalmente diversi; Che però, anche in questa materia della rinunzia vi è ommisamente necessaria quell'istessa di sopra accennata carta del navigare, cioè che si debba caminare con la definizione de casi, senza la quale molti facilmente, anzi per necessita s'incorre in medesimi accennati scogli, e voragini, e sechi degli equivoci, e delle falacie.

*Card. de Luca, Lib. X.*

Tralasciando dunque molti casi come più lontani dal nostro proposito, mentre sarebbe troppo noiosa digrezzione il riasfumieri tutti, e sopra i quali il curioso potrà dosifarsi con quel che se ne discorre nel Teatro sotto la sua matraria particolare delle rinunzie, e parlando solamente d'alcuni casi più proffini, e più confacenti à quello del quale si tratta.

Il primo è quando si faccia la rinunzia da quello il quale effendo in stato scolare, o pure di novizio, voglia entrare, o rispettivamente professare in qualche Religione, o Monastero, dove la professione cagiona uno stato irretrattabile, fice per questa causa faccia la rinunzia; E in tal caso, se mutando pensier, non entrerà, o pure entrando, e pentendosi, ne uscirà, durando tuttavia il noviziato, finché non si venga all'atto della professione, entra la regola fudetta sopra la resoluzione della rinunzia, per cessarne la sua causa finale, quando qualche circostanza particolare del fatto non ne cagioni la limitazione.

L'altro cafo è, quando di fatto già sia seguita la professione solenne, ma che dipoi nel progresso del tempo quella si sciuova invalida, per difetto dell'età, o del legitimo noviziato, o per la forza, o per altri rispetti, siche valendosi della nullità il rinunziente, il quale credeva d'esser Religioso professo, ritorni al secolo, e riasfuma il primo stato scolare; E in questo cafo entra parimente l'istessa regola sopra la resoluzione della rinunzia.

Il terzo cafo è, quando segua la professione valida, mà che la rinunzia si riferisca al favore, ovvero alla contemplazione d'alcune perfone, come per esempio de fratelli, o altri, li quali dipoi manchino, siche nasca la questione sopra la successione, d'pertinenza delle robe, o ragioni rinunziate al rinunziente, ancorche Religioso professo, e l'estraneo, o più remoto (ostinato), o pure con gli Eredi estranei, o con i creditori del Rinunziatorio; E in questo cafo, nel quale i Dottori si sono così malamente intricati, entran le difinizioni, e le formalità della rinunzia reale, o personale, o veramente dell'estrinseca, o traslativa, e di una specie mista, tra queste due, o pure sopra la qualità della roba se sia differente, o indifferente, con altre simili, mà esclendo fuora del nostro proposito, non occorre esaminarlo.

Il quarto cafo è, quando il rinunziente abbia parimente la professione valida, che si sia effettuata la causa, ma che questa dipiù cessi per un'accidentale mutazione di stato come per esempio di quel religioso il quale esca dalla religione, e ritorni al secolo per la dignità Cardinalizia, o Vescovale, ovvero per la suppressione della sua religione, o per dispensa Apostolica, o pure che con la medesima licenza faccia il paaggio della religione incapace, nella quale sia professo, ad un'altra capace; E in questo cafo, ancorche si scorga la folta varietà delle opinioni, Tuttavia pare più probabile, e più ricevuto, che non entri la resoluzione della rinunzia; Mā parimente non occorre esaminarlo come fuora del bisogno.

Il quinto cafo più prossimo al nostro, è quello, quando si faccia la rinunzia per il motivo o' causa d'entrare in qualche Conservatorio, o Congregazione, con animo di dovervi per sempre vivere, ancorche sia un stato retrattabile, perchè non vi si faccia la solenne, e formale professione, o perche sia una professione retrattabile, com'è quella de Gesuiti avanti del quarto voce; Mā che dipoi si ritorni al secolo, non per suo arbitrio, e per mera sua volontà, ma per lo fatto d'un terzo, come per esempio, che sia mandato via da Superiori, o pure che per ordine de medesimi si disfolga quella Congregazione, o Conservatorio, siche il ritornare al secolo nasca da un cafo inopportuno, e questo è appunto il cafo, del quale si tratta nel Teatro, e in che per i difensori di Livia si fa gran fondamento R. Mā ciò che sia della verità, parimente questo cafo si deve dire estrarneo dal nostro, dal quale le fone anche molto più estrarne gli altri antecedenti, mentre il Conservatorio non si è suppreso, e non ha mutato stato.

Come ancora non si può dire, che si sia scoverto qualche errore, o falsa crudeltà, che fosse vero Monastero, quando no l' sia, siche vi entraffe la ragione del falso prepuppolo, mentre Livia nella sua disputa avuta nella Congregazione del Concilio, ha sempre costantemente afferito, e sostenuto, di saper bene da principio il stato retrattabile di quel luogo, e della sua libertà; Anzi che essendo sopravvenuta una certa conferma Apostolica di statui, per la quale si credea, che quel luogo mutasse

Z 4 stato.

ato irretrattabile, e che divenisse Monastero, ha cercato di provare, e di sostenerne, che ella non fosse nuovo consenso, che però non può dirsi, che vi sia il falso presupposto, è veramente la causale, & opinata mutazione del suo stato, o pure la mancanza delle persone contemplate.

E per conseguenza cessano tutte quelle ragioni, per le quali suoi fari luogo a tal risoluzione, e restano estranee tutte quelle decisioni, & autorità che sopra ciò vi siano, mentre tutte feriscono rispettivamente gli altri casi antecedenti, mà nuna tocca il presente, cioè che il rinunciante sappia la retrattabilità di quello stato, che assieme, e che tuttavia per quel'occasione faccia la rinuncia, ma che di poi per mera sua volontà, & elezione lo muti.

Maggiormente quando (come segue nel caso nostro) la rinuncia non sia riferita a quella sola causa, o motivo, o pure a certe persone, mà espressamente si dica di farsi, non solamente per quella causa, ma per altre, e perché così gli piaccia.

Anzi, che considerando il caso della mancanza d'incapaci, dica che ciò non soltanto faccia la rinuncia, anche a favore delle femmine, mentre in questo non pare, che a diforcerla, così per via d'autorità, come per quella delle ragioni legali, e naturali vi sia imaginable fondamento, al quale tal risoluzione possa esser appoggiata.

E molto più se la volontaria mutazione dello stato seguia in tempo imbarca, e quando la cosa non sia più intiera, perché l'altra persona, la quale venga di poi, con la fiducia di tal rinuncia abbia assunto uno stato irretrattabile, che per altro non sarebbe fatto, come è il caso nostro, non potendovi mai entrare alcuna probabile ragione legale, o naturale, che ciò perda.

Imperocché in tal modo farebbe dare il caso, che un viaggiatore colpito, e volontario della sua fece, & uno spergiuro, dovevessero esser ammesso ad una guadagno, con il danno, e col pregiudizio grande di quel terzo innocente, il quale abbia regnato la sua fece, e che abbia creduto alla sua giurata affermazione, e promessa, il che ripugna a tutti i principi della legge civile e canonica, Anzi della Divina, & della naturale, & all'istesso umano dicono.

E exemplificando in pratica: Sono attualmente nel Monastero o Conservatorio di Torre de Specchi tre figlie del già Principe di Piombino, la primogenita delle quali è profossa ad una gran successione di due principati, e stati così confidabili di Piombino, e di Venosa, quando (che Iddio non voglia) il Principe fratello morisse senza figli; Che però non essendovi in questa casa proibizione d'affumere stato celibato, o religioso, anch'anche la primogenita abbia preso l'abito di Monaca nel detto Monastero, e fatto quell'obbligo, che ivi si usa; Tuttavia sapendosi già, che ciò non induce stato irretrattabile, e non avendo la suddetta primogenita fatto rinuncia alcuna, ciascuna la riputa per primogenita, e profissa succeditrice, e l'altra sorelle sono riputate per secondogeniti.

Ma se la suddetta primogenita avesse fatto, o pure che facesse la rinuncia, dichiarandosi anche espressamente di farla alle sorelle, mentre già sappia molto bene il suo stato retrattabile, perliche, stante quest'rinuncia, la secondogenita si mette in figura di primogenita, e come tale sappendendo e tollerandolo la primogenita, si maritasse ad un gran Signore, il quale in riguardo di questa speranza coi essa si accasasse, che peraltro non farebbe.

Verum uomo di ragionevole, etiana mente, dovrà dire che fa in arbitrio della primogenita, e per sua volontà maritarsi, e che mutando stato possa pregiudicarla alla secondogenita, la quale appoggiata alla sua rinuncia si sia constituita in quello stato irretrattabile, che per altro non avrebbe assunto, col danno ancora, e col pregiudizio del terzo, cioè del marito; E questo è appunto il caso nostro.

E l'istesso caminarebbe, quando per esempio il Cardinale Carlo Barberino primogenito della sua casa, eleggendo la vita chiericale nello Stato di Prelato, o di Prete della Chiesa Nuova; Et anche il Cardinale senza mettersi in Sarcis, facendo, come già fece la rinuncia avesse dato luogo al Principe di Palestina secondogenito d'affumere il stato di primogenito, e che in questa figura avesse preso moglie, come anche segui in Monsignor Colonna, col Duca di Bassanello suo fratello secondogenito con casi simili, che però quanto si dice in contrario, tutto è fuori del caso.

Et inoltre, portando la legge della primogenitura, che i successori debbano avanti l'anno vigesimo quinto

dichiare l'animo loro sopra il stato nel quale pensano di vivere; Quindi segue che quando anche l'atto non si dovesse attendere in ragione di vera, e di forse rinuncia, la quale tolga quelle ragioni, che per altro fuora d'ogni dubbio spettarebbono, tuttavia si dovrà almeno quella attendere, e farà la sua operazione nell'altra ragione della suddetta dichiarazione dell'animo, sicché in tal modo, con molta facilità cessano tutte le formalità, e le superstizioni legali, le quali si portano in contrario.

Di maggior debolezza deve stimarsi l'altra risposta, cioè che, quando anche la rinuncia olfasse alla madre; Tuttavia non debba offrire al figlio, non avendo ciò sufficienza alcuna, non solamente per la massima legale, che l'infezione della radice infuisse ne' suoi ramo, o rami, sicché l'effetto non può esser diverso della sua causa.

Mà ancora, perché la massima, che illi figli non osti la rinuncia della madre, si può adattare a due casi, niente di quali si restrinse nel fatto del quale si tratta; Uno cioè, quando la madre fosse già morta, sicché il figlio venisse per la persona propria, e per la propria vocazione indipendentemente da essa; E l'altro, quando essendo anche viva la madre, il figlio fosse chiamato, e fosse più prossimo al defonto, di quel che fosse l'altro concorrente alla successione.

Come appunto era il caso della questione tra il Duca di Bracciano, & i Savelli, sopra la successione del Principe Petrucci nel Principato di Venafro, e nel Contado di Celano, cioè che, quando anche la rinuncia escludesse Maria Felice figlia del Principe morto, tuttavia il figlio primogenito della medesima, come nipote diretto, e discendente dell'istesso Principe, era sussidio più prossimo, e di migliore condizione di quel che fosse il Duca di Bracciano nipote di Sorella.

Che però essendo nel caso nostro viva la madre, la quale per tanti capi come di sopra ne' esclusa, e non essendo il figlio chiamato per la persona propria, mentre della sua chiamata non apparisce, se non consecutivamente, e successivamente dopo la madre con quella distinzione latina, & deinde: Come anche essendo elo in grado più remoto, e di età minore, in concerto di Cleria, anzi della linea della legge civile e canonica, Anzi della Divina, & della naturale, & all'istesso umano dicono.

E exemplificando in pratica: Sono attualmente nel Monastero o Conservatorio di Torre de Specchi tre figlie del già Principe di Piombino, la primogenita delle quali è profossa ad una gran successione di due principati, e stati così confidabili di Piombino, e di Venosa, quando (che Iddio non voglia) il Principe fratello morisse senza figli; Come anche essendovi in questa casa proibizione d'affumere stato celibato, o religioso, anch'anche la primogenita abbia preso l'abito di Monaca nel detto Monastero, e fatto quell'obbligo, che ivi si usa; Tuttavia sapendosi già, che ciò non induce stato irretrattabile, e non avendo la suddetta primogenita fatto rinuncia alcuna, ciascuna la riputa per primogenita, e profissa succeditrice, e l'altra sorelle sono riputate per secondogeniti.

E se ciò fosse, seguirebbe che nelle suddetti Regni delle due Sicilie, ne' quali per l'accennata legge la secondogenita in capillo, escludere la primogenita maritata, potrebbe il figlio di questa escludere la Zia, e pure tal pretensione farebbe figura degna dell'irridere.

In tanto il figlio del primogenito, per la prerogativa della linea, non ostante l'ingenuità del grado, e dell'età esclude il Zio, ovvero la Zia, in quanto che, o sia per il beneficio della rappresentazione, ovvero per quelli della trasmissione, o della subintransazione occupi il luogo di suo padre, o di sua madre morta, alla quale se viveisse farebbe senso dubbio alcuno dovuta la successione; Ma non già quando viva il padre o la madre, e chiesa incapace di succedere, perché in questo caso tal pretensione ha senza dubbio del chimerico.

*r. Nel dicit. 17. del d. tit. della rinuncia.*

*f. Nella Bononia. Primogenitura avanti Boulelement, e Rondanino nel caso del quale si tratta nel dicit. 202. seguente de fideicommissi.*

#### S. IV.

*Se osti a Cleria l'esercitio maritata fuori delle quattro case.*

Inalmente circa la terza ipotesione, se a Cleria osti l'obietto d'non esser maritata nelle quattro case, sicché questo diffetto le tolga le ragioni, che per altro, come sopra, le sperasserò, onde tal qualità possa, escludere Cleria, includere Livia, la quale l'ostiene; Benche a primo apprezzo il Volgo non informato questa circostanza faccia qualche impressione; Tuttavia si deve dire più leggera dell'altra.

Atteleche, conforme di sopra ne' premessi generali si è accennato, questo precesto, o condizione, la quale riguarda il matrimonio, in tanto si sostiene, in quanto che sia compatibile con la sua libertà, cioè che in quel genere di persone, al quale sia ristretto l'obligo di doversi maritare, visi un competente numero di persone eguali, a qua-

li convenga il maritarsi degnamente, si che moralmente resti essercibile la libertà del matrimonio, perché altrimenti la condizione non è obligatoria, e si ha per non scritta T.

Applicando dunque al caso, e riassumendo il stato di queste quattro case; Nell'Orsina chiamata vi erano tre fratelli uno de' quali era Cardinale, & in facris; L'altro già ammogliato, e capo della sua casa grande; Et il terzo già quel tempo destinato successore della sua casa, mentre il fratello maggiore aveva per moglie una donna vecchia, e per conseguenza era disperato di prole; Et anche vi si aggiungo, che a comparazione poteva dirsi vecchio, e spogliato di quel disponente. Poiché che caminando con queste riflessioni, dal tenore della disposizione chiaramente si vede, che il desiderio, ovvero il fine principale degli Erediti fu, che la Donna, nelli cui figli si deve artificialmente rinovare, e conservare la famiglia, si debba maritare ad un uomo nobilissimo; E questo è il massiccio della volontà.

Mà perché nella Città di Roma, per la natura del principale eletivo, solito cadere in persone private, senza riguardo, o differenza della nascita, si debba frequentemente portare il caso, che alcune famiglie oscure paffino per salto, dalle valle alle cime de' Monti; Siche giuridicamente, per una finzione della legge per l'eminenza della dignità Pontificia, si possono dire nobilissime; Quindi i fondatori per assicurarsi, che il matrimonio seguisse in case nobili Romane antiche, stabilirono que' quattro, più tosto di monstrarivamente per tal effetto.

Che però queste tre case non potendosi mettere a conto, la colà si restrinse alla sola casa Sforza; Et in questa vi erano, il Duca già ammogliato, e due figliuoli di questo, ambi putti, cioè il primogenito definito successore della sua casa parimente grande in età d'anni nove, e l'altra d'anni sette, e per conseguenza non altro, mentre la primogenitura parla de' lecondogeniti; E nella Cefisia vi era un solo già ammogliato, e che deve fare la sua casa anche grande.

Che però queste tre case non potendosi mettere a conto, la colà si restrinse alla sola casa Sforza; Et in questa vi erano, il Duca già ammogliato, e due figliuoli di questo, ambi putti, cioè il primogenito definito successore della sua casa parimente grande in età d'anni nove, e l'altra d'anni sette, e per conseguenza non altro, mentre la primogenitura parla de' lecondogeniti; E nella Cefisia vi era un solo già ammogliato, e che deve fare la sua casa anche grande.

Che però queste tre case non potendosi mettere a conto, la colà si restrinse alla sola casa Sforza; Et in questa vi erano, il Duca già ammogliato, e due figliuoli di questo, ambi putti, cioè il primogenito definito successore della sua casa parimente grande in età d'anni nove, e l'altra d'anni sette, e per conseguenza non altro, mentre la primogenitura parla de' lecondogeniti; E nella Cefisia vi era un solo già ammogliato, e che deve fare la sua casa anche grande.

De gli altri quattro, uno da più anni stà prigione in Castello San'Angelo a cotteezze ne' difetti del Cardinale Sforza suo Zio; L'altro già dato alla vita Ecclesiastica, & era Canonico di S. Pietro, e l'altro era putto in età pupillare, onde si restrinse a quel solo, col quale Livia è maritata; E per conseguenza resta fuori d'ogni dubbio, che il precesto, così per difetto dalla poldestà, come anche della volontà, così prefusa dalla legge, non era obligatorio, conforme di sopra ne' premessi generali si è detto.

Mà quando anche fossero due o tre, non perciò il precesto era obligatorio, non solamente per il poco numero, dentro il quale non si dice praticabile la libertà del matrimonio, anche quando vi concorreranno tutte l'altre qualità, le quali rendessero il matrimonio eguale, degnio, e proporzionale per la sola ragione del genio; Ma ancora perché, così quello il quale già è marito di Livia, come tutti gli altri suoi fratelli (ammettendo da loro egualità, e proporzionalità così nella nascita grande, come anche nelle fattezze & in tutte le altre parti dotti personali); Tuttavia si devono dire difugli, con i quali il precesto non obbliga, per la difuglianza approvata dalle leggi, e dalla Ruota.

31 Roman, e da altri Tribunali, & anche da Dottori, de beni di fortuna, essendo poveri Cavalieri a proporzione della loro nascita, & anche d'una si fatta primogenita, & crede di una casa grande.

E ciò non solamente per la ragione generale di legge, che anche tra gli eguali di nascita, e d'età, la diversità della fortuna ne' fuoi temporali, cagiona difuglianza notabile, e rende legalmente il matrimonio men degnio V.

Mà sopra tutto per l'altra ragione particolare di fatto, cioè, che la speranza, e definita succeditore a così grande, e ricca primogenitura, per ora, e finché vive il Duca Zio, deve dirsi una povera Dame per la piccola dote di sedi 25. mille, che i fondatori le allegnano; Che però acciò durante la vita del Zio, la quale (come la medesima Cleria di buon cuore, anche per suo maggior beneficio desidera, e spera) puo' esser lunga, potessi ella vivere con quel decoro, che conveniva allo stato al quale si destinava, gli faceva dibisogno d' avere un marito ricco, e potente, il quale con così poca dote sopportasse frà tanto i pei, così gravi del matrimonio, per la futura ricompensa di così gran successione, il che non era praticabile ne' suddetti dell'unica casa, alla quale in fatti il precesto si restringe.

E per conseguenza vi concorreva una molto giusta, e dale leggi approvata causa, la quale dall'offerentanza di tal precesto (siafasse, imperoche il maritarsi una Signora grande è ricca già posseditrice dell'eredità, ad un povero Cavaliere di quel genere, che si fa desiderato dai suoi maggiori, è cosa comportabile, e folta alle volte praticarsi, perché ella farà il suo marito ricco, e grande; Ma non già, che una, la quale sia di presente povera, e che per la sua gran successione incerta, siche possa tardare

Si conclude dunque, che così in termini di legge scrive come anche per la ragione; e per l'equità, e per il disegno naturale, si sia di vantaggio, e molto meglio adempiuta la volontà dei fondatori, e che si sia soddisfatto al fine, ovvero all'effetto da essi desiderato, che è il punto principale, col-